

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Prot. n. 5_542_GIUSTIZIA

Roma, 24 maggio 2010

[Info Giustizia n. 44](#)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE

Il giudice del lavoro di Venezia ha accolto il ricorso proposto da un sindacato contro un provvedimento di applicazione ad altra sede di un proprio dirigente sindacale, adottato dal Presidente della Corte di Appello di Venezia senza il prescritto nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza (art. 15 CCNI Ministero della Giustizia del 5.4.2000).

In particolare il giudice del lavoro, riconoscendo fondate le argomentazioni addotte, ha dichiarato la natura antisindacale della condotta posta dal Presidente della Corte di Appello e gli ha ingiunto di revocare il provvedimento di applicazione, facendogli altresì divieto di "disporre per il futuro, nei confronti di componenti RSU e dirigenti sindacali, in assenza del nulla osta ex art. 15 contratto integrativo, applicazioni tali da compromettere, per regime orario e/o durata, lo svolgimento dell'attività sindacale".

Si tratta di un importante risultato che premia l'impegno e la tenacia portate avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori e delle prerogative sindacali ed incoraggia per il futuro a perseguire questo importante e fondamentale obiettivo.

Pubblichiamo il testo dell'art. 15 del CCNI Ministero della Giustizia del 5.4.2000.

Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Firmato il 5 aprile 2000

Art. 15
Tutela del dirigente sindacale

1. In conformità alla previsione di cui all'art. 18, commi 4 e 5 dell'Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998 il trasferimento o l'applicazione di un'unità operativa ubicata in ufficio giudiziario o amministrativo diverso da quello di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 9, comma 1 può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.
2. La presente disposizione si applica sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

**ISCRIVITI E CANDIDATI NELLE LISTE UGL RSU 2010 PER
DETERMINARE LA NUOVA RAPPRESENTATIVITA'**

**I PUBBLICI DIPENDENTI NON SONO UN COSTO, MA UNA RISORSA
PER RILANCIARE IL NOSTRO "SISTEMA PAESE". PER L'UGL OCCORRE
DETASSARE LA RETRIBUZIONE DI SECONDO LIVELLO, PER DARE UNA
PRIMA RISPOSTA AL PROBLEMA DELLA TASSAZIONE TROPPO
ELEVATA, CHE GRAVA SOPRATTUTTO SUI REDDITI FISSI.**